

Legge regionale 23 luglio 1984 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 49

I contributi di cui all' articolo 48, lettera a), possono essere concessi ad enti locali e loro consorzi, a Comunità montane, ad imprese singole o associate comprese le cooperative ed a società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti locali, loro consorzi e Comunità montane, nelle seguenti misure:

- a) agli enti locali, loro consorzi e Comunità montane in misura non superiore al 50% della spesa ammissibile;
- b) alle imprese singole o associate in misura non superiore al 35% della spesa ammissibile;
- c) alle società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti locali, loro consorzi, Comunità montane ed alle cooperative autorizzate a produrre, trasportare e distribuire energia elettrica, in misura non superiore al 40% della spesa ammissibile.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al primo comma da art. 12, comma 2, L. R. 35/1987